

DIRITTO DELLO SPORT

Rivista trimestrale di informazione e approfondimento sul diritto, l'organizzazione
e la gestione dello sport e delle attività motorie

SCRITTI DI DIRITTO SPORTIVO



Rivista diretta da
Fabio Roversi-Monaco e Carlo Bottari

$\frac{3}{4}$ | Anno XI | luglio-dicembre | 2017

DIRITTO DELLO SPORT

RIVISTA TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

PROMOSSA DALLA FONDAZIONE CARLO RIZZOLI PER LE SCIENZE MOTORIE

CON IL CONTRIBUTO DI



Periodico trimestrale registrato al Tribunale di Bologna

(n. 7740 – 02/03/2007)

Anno XI, n. 3/4 – luglio-dicembre 2017

ISSN: 2284-3361

ISBN: 978-88-6923-355-5

CONSIGLIO DIRETTIVO E SCIENTIFICO:

Ferruccio Auletta, Maurizio Benincasa, Carlo Bottari, Giorgio Cantelli Forti, Luigi Carbone, Roberto Chieppa, Fabio Cintioli, Antonio D'Atena, Pasquale de Lise, Claudio Franchini, Massimo Franzoni, Franco Frattini, Tommaso Edoardo Frosini, Giuseppe Morbidelli, Stefano Palazzi, Filippo Patroni Griffi, Angelo Piazza, Margherita Pittalis, Fabio Roversi-Monaco, Piero Sandulli, Gabriella Sandulli Palmieri, Mario Sanino, Michele Sesta, Luigi Stortoni, Massimo Zaccheo, Virginia Zambrano, Carlo Zoli

DIRETTORE SCIENTIFICO:

Fabio Roversi-Monaco

DIRETTORE EDITORIALE:

Carlo Bottari

DIRETTORE RESPONSABILE:

Stefano Melloni

COMITATO DI REDAZIONE:

Carlo Bottari, Riccardo Campione, Giuseppe Capiello, Paco D'Onofrio, Massimiliano Iovino, Carolina Magli, Fabio Roversi-Monaco

© Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie

© Bononia University Press

Tutti i diritti riservati

DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO:

Bononia University Press

via Ugo Foscolo 7 – 40123 Bologna

tel.: (+39) 051 232 882

fax.: (+39) 051 221 019

info@buponline.com

www.buponline.com

SOMMARIO

La responsabilità sportiva <i>Margherita Pittalis</i>	205
La responsabilità oggettiva nei diversi ordinamenti e in particolare in quello della FIGC <i>Leandro Cantamessa</i>	227
L'arbitrato del lavoro nel calcio <i>Carlo Rasia</i>	241
Il Collegio di garanzia fra pregiudiziale sportiva e arbitrato <i>Elena Zucconi Galli Fonseca</i>	251
Alcune riflessioni sulla responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo <i>Cesare Mastrocola</i>	261
La Procura Generale dello Sport a tre anni dall'istituzione <i>Enrico Cataldi</i>	265
Sul principio di continuità e stabilità delle competizioni sportive <i>Nicola Cavallaro</i>	269



LA RESPONSABILITÀ SPORTIVA

di Margherita Pittalis

Professore di Diritto sportivo nell'Università di Bologna

Con l'espressione "responsabilità sportiva" ci si riferisce alle condotte lesive poste in essere da soggetti impegnati nella pratica sportiva in danno di altri partecipanti alla competizione, di eventuali spettatori ovvero di terzi estranei. Tale locuzione individua altresì la responsabilità di soggetti che, pur non personalmente coinvolti nell'attività sportiva, operano in stretta connessione con la stessa, e cioè, in particolare, gli organizzatori di eventi sportivi, i gestori di impianti sportivi, gli istruttori e allenatori, i medici sportivi ed i giudici di gara.¹

Sebbene taluni autori abbiano ritenuto poco utile l'elaborazione di un'autonoma categoria di responsabilità civile, la dottrina civilistica maggiormente accreditata ha ritenuto di fornire quantomeno una definizione di responsabilità c.d. "sportiva", limitandola peraltro alla individuazione di un particolare settore in cui assumono peculiare rilievo le regole tecniche della singola disciplina, così come elaborate dalla federazione di riferimento, senza la pretesa di determinare un ambito in cui le regole generali in tema di fatti illeciti vengano a subire deroghe per effetto della natura dell'attività esercitata.²

¹ In generale, su tali aspetti, A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Dig. IV disc. priv., sez. civ.*, XVII, Torino, UTET, 1998, p. 411. Per un'ampia analisi della responsabilità civilistica di atleti e degli ulteriori soggetti che agiscono in stretto rapporto con la pratica sportiva, si v. G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, p. 15 ss.; T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, p. 264 ss.

² In particolare, per A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, cit., p. 415 ss., il fattore caratterizzante la responsabilità sportiva, che ne giustificerebbe l'autonoma rilevanza giuridica, sarebbe da individuarsi nella necessaria considerazione, da parte del giudice statale, chiamato a valutare l'illiceità penale o civile di una determinata condotta lesiva posta in essere nella pratica di uno sport, delle regole dello sport praticato e, quindi, la verifica del rispetto o meno di queste ultime da parte dell'atleta danneggiante. Sulla rilevanza delle regole tecniche con riferimento ai rapporti fra sport e diritto dell'Unione europea, si v. S. BASTIANON, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'unione europea*, in S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili economici e sociali. Atti del convegno tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Bergamo, 28 ottobre 2011*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 75 ss. Analogamente si esprime C.G. IZZO, *Le responsabilità nello sport*, in *Diritto dello sport*, diretto da C.G. IZZO, A. MERONE, M. TORTORA, in *Giurisprudenza sistematica di*

Dette regole tecniche, talora dirette a disciplinare il corretto e regolare svolgimento della competizione (ad esempio rispetto alla sua modalità di esecuzione), talaltra, invece, volte più strettamente a prevenire il verificarsi di infortuni, assumerebbero, se violate, un rilievo fondamentale nel colorare di eventuale antigiuridicità il fatto lesivo, ovvero nel caratterizzare l'elemento soggettivo della colpa, aggravandola od alleggerendola in presenza di ulteriori circostanze ed a seconda della tipologia di attività sportiva esercitata.

La presenza e la rilevanza di regole specifiche dettate con riguardo alle singole discipline sportive, che si pongono come espressione di un fenomeno di autodisciplina quale quello proprio delle federazioni sportive, porta all'attenzione la tematica della configurabilità e della rilevanza giuridica di quello che generalmente si suole indicare come "ordinamento sportivo", quale complesso di soggetti, regole ed organi di giustizia, dotato, in certa misura, di una propria autonomia rispetto all'ordinamento generale, questione dibattuta e che pone interrogativi in merito all'atteggiarsi dei rapporti fra i diversi ambiti normativi.³

diritto civile e commerciale, Torino, UTET, 2007, p. 134, che è favorevole a considerare la responsabilità sportiva non come responsabilità a sé stante svincolata dalle regole generali, ma come sottospecie di responsabilità civile.

³ Il primo ad affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo è stato W. CESARINI SFORZA (Si v. *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1381 ss.; Id., *Il diritto dei privati*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 33 ss.) il quale fondava il proprio assunto sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, elaborata da Santi ROMANO il quale ultimo – nella celebre opera *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945 – negava l'unicità dell'ordinamento statale ed affermava l'esistenza di altri ordinamenti giuridici dotati di originarietà. Successivamente, l'autonomia dell'ordinamento sportivo è stata riaffermata da M.S. GIANNINI (si v. *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 10 ss.) e ripresa da altri autori che da tale impostazione hanno preso le mosse (F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 359 ss.; I. MARANI TORO, A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 51 ss.; F. MODUGNO, voce *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1983, p. 32 ss.). Sulla stessa linea si è altresì posta in talune decisioni anche la giurisprudenza, che ha infatti attribuito all'ordinamento sportivo caratteristiche di originarietà, che si fonderebbero propriamente sull'ordinamento giuridico internazionale sportivo, come sembrerebbe di poter inferire, dal quale l'ordinamento sportivo nazionale attingerebbe la propria fonte e dal quale verrebbe quindi direttamente creato, per essere poi riconosciuto dall'ordinamento giuridico statale (Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, c. 862). La ribadita necessità del riconoscimento, peraltro, alla stregua della sopra ripercorsa teoria della pluralità degli ordinamenti, priverebbe l'ordinamento sportivo della autonomia perfetta e quindi della sovranità. In epoca più recente, si è inoltre affermato che il riconoscimento, da parte dell'ordinamento generale, dell'ordinamento sportivo, quale ordinamento minore separato, da un lato, imporrebbe che le norme fondamentali dell'ordinamento sportivo si armonizzino con quelle del superiore ordinamento statale, e che comunque vi sia una tutela omogenea delle posizioni soggettive che interferiscono con entrambi gli ordinamenti, dall'altro, proprio in omaggio alla sua pure parziale autonomia dell'ordinamento sportivo, lascerebbe residuare un margine entro il quale le regole poste dall'ordinamento separato sarebbero suscettibili di assumere valore soltanto per quest'ultimo e non per l'ordinamento generale (Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Giust. civ. Mass.*, 1989, per la quale "l'ordinamento generale ha [...] interesse all'inserimento dell'organizzazione sportiva nell'ambito della realtà sociale, di modo che, se pur con un formale riconoscimento consente [...] che l'intera struttura assuma forma e sostanza di ordinamento separato, tuttavia impone [...] che le norme fondamentali di esso si armonizzino con quelle proprie, oppure assicura [...] la tutela delle posizioni giuridiche gravitanti nell'orbita dell'ordinamento predetto. Tutto questo, però, non significa che l'ingerenza sia tale da

Attualmente, a livello normativo, i termini del rapporto fra ordinamento statale e ordinamento sportivo sono disciplinati dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*), meglio noto come “Decreto salvacalcio”.

L'art. 1, comma 1, in particolare, dispone che “*La Repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*”.⁴

A fronte di tale riconoscimento, il Legislatore non crea tuttavia, a favore degli organi sportivi, uno spazio giuridico completamente sottratto alla sovranità e alla imperatività dell'ordinamento giuridico nazionale.⁵

Anche in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati, stabilisce infatti il secondo comma dello stesso art. 1 che “*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*”.⁶

In applicazione di tali principi, il successivo art. 2 della L. 280/2003 (“Autonomia dell'ordinamento sportivo”), specifica che, in applicazione del principio di autonomia, “è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.⁷

coprire ogni aspetto dell'attività normativa dell'ordinamento separato, posto che esistono norme interne [...] che pur dotate di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento che le ha espresse sono insuscettibili di inquadramento giuridico nell'ambito dell'ordinamento generale”.

⁴ Lo stretto collegamento fra CONI e CIO emerge con evidenza già nell'ambito dell'art. 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. “Decreto Melandri”), ove si legge che “*Il CONI [...] si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale*”; analogamente, con riguardo alle Federazioni sportive nazionali (di cui il CONI è la confederazione), l'art. 15, 1 comma, dello stesso d.lgs. 242/1999 stabilisce che queste “*svolgono la loro attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI*”.

⁵ Fra gli altri, M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, 2^a ed., Padova, Cedam, 2008, pp. 16-17. Sul punto si v. anche L. DI NELLA, *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 53 ss., il quale argomenta dal concetto di ordinamento giuridico elaborato da P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 160.

⁶ Rileva al riguardo F. CRISCUOLO, *Impresa sportiva e interessi rilevanti. Profili sostanziali e strumenti di tutela*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 462, che la L. 280/2003, “*nel ribadire la matrice disciplinare delle regole sportive, anzi, più precisamente la extra-statalità di esse, si preoccupa di disciplinare le modalità di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica, di situazioni soggettive connesse*”.

⁷ Ai sensi del successivo art. 3, “*esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia*

In tale contesto assume pertanto un ruolo centrale l'individuazione delle situazioni giuridiche soggettive suscettibili di creare un collegamento fra l'ordinamento sportivo e quello generale che consenta di derogare al principio di autonomia del primo, così come normativamente sancito.⁸

È infatti evidente che tale autonomia non potrà arrecare pregiudizio alcuno alla piena salvaguardia dei diritti della personalità dell'atleta, e, fra essi, in primo luogo, del diritto alla salute, all'integrità psico-fisica ed alla vita dello stesso.⁹

In ragione di quanto sopra, la violazione delle regole che governano una particolare disciplina sportiva, tale da alterare il regolare svolgimento della gara ovvero il suo risultato, determinerà, a carico dell'autore della condotta illecita, da un lato, la reazione dell'ordinamento sportivo mediante l'irrogazione di sanzioni disciplinari ad opera degli organi di giustizia preposti (trattasi propriamente del c.d. "illecito sportivo") e, dall'altro lato, in caso di contestuale lesione dell'altrui incolumità personale, al ricorrere di determinati presupposti ed a seconda del particolare sport in questione, la reazione dell'ordinamento dello Stato in sede civile e penale (responsabilità "sportiva").¹⁰

avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive dei cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91". Sul punto, si v., fra gli altri, E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, Jovene, 2004, p. 216 ss.; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 222 ss.; P. SANDULLI, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Diritto dello sport*, 2008, p. 429 ss.; ID., *Etica, giudizio e sport*, in *Diritto dello sport*, 2008, p. 179 ss.; M. SANINO, F. VERDE, *Diritto sportivo*, cit., p. 466 ss.; P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, Rimini, Maggioli, 2007, p. 202 ss.

⁸ In tal senso, D. MEMMO, *Relazione introduttiva*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., cit., p. 21, per la quale "l'indagine deve dunque incentrarsi sulle situazioni giuridiche soggettive ed individuarne esattamente la natura, allo scopo di precisare i limiti di operatività degli ordinamenti giuridici coinvolti", con l'ulteriore importante rilievo che "il rango costituzionale dell'interesse protetto [...] ed in concreto da tutelare, costituisce il limite fondamentale ed invalicabile al principio generale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ed alla conseguente separazione degli ordinamenti".

⁹ Sul punto, si v. A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 53, il quale osserva che "il valore dell'integrità della persona, della sua salute, considerato e tutelato [...] dalla Costituzione agli artt. 2 e 32, non può essere nella disponibilità del singolo individuo in quanto la tutela della sua vita è interesse dello Stato, è interesse della società ovvero interesse collettivo. Nessun pseudo-ordinamento può travalicare tali limiti senza incorrere nel giudizio di non costituzionalità delle sue disposizioni".

¹⁰ C.G. IZZO, *Le responsabilità nello sport*, cit., pp. 122-123. Al riguardo, si v. anche R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Gare automobilistiche e motoristiche*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1728 ss., per il quale, pertanto, il c.d. "vincolo di giustizia", costituito dalla previsione, generalmente presente nei regolamenti interni delle varie Federazioni, in base alla quale ai tesserati ed agli affiliati – pena l'inibizione o l'espulsione dalla Federazione di appartenenza – sarebbe precluso il ricorso agli organi giurisdizionali statali per la tutela dei propri interessi, non spiegherebbe effetti in relazione ai rapporti e ai diritti di natura indisponibile, quali l'integrità fisica o addirittura la vita. Sui

Emerge sin d'ora la rilevanza che assume, agli effetti di determinare la sussistenza, o meno, della c.d. "responsabilità sportiva" in capo ai diversi soggetti coinvolti in una gara o in un incontro sportivo, la costante interazione fra le particolari discipline tecniche di settore e i principi generali in tema di responsabilità da fatto illecito e penale.

Tale osmosi, peraltro, consente di focalizzare l'attenzione sulla figura principale in tema di responsabilità sportiva, la c.d. "scriminante sportiva", ovvero sia una causa di esonero da responsabilità, in virtù della quale la lesione alla incolumità personale provocata durante la pratica sportiva determina una sorta di "sospensione delle regole ordinarie" rendendo di fatto leciti comportamenti lesivi altrimenti illeciti.

Lo studio dei presupposti di configurabilità di detta particolare esimente e dei relativi ambiti di operatività, vale a delineare la responsabilità dell'atleta, l'affermazione della quale si pone talvolta quale condizione per l'eventuale sussistenza della responsabilità degli altri soggetti coinvolti in eventi od incontri sportivi, quali gli organizzatori, i gestori di impianti sportivi, gli istruttori ed allenatori, i medici sportivi, gli ufficiali di gara.¹¹

limiti del "vincolo di giustizia", si v. altresì P. D'ONOFRIO, *Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del Tar*, in *Diritto dello sport*, 2007, p. 69 ss., spec. pp. 75-76, dove l'A. ricorda che in materia di diritti soggettivi, la giurisprudenza da sempre nega che i regolamenti delle Federazioni sportive possano disporre deroghe alla giurisdizione ordinaria, e sottolinea come l'art. 1, 2 comma, ultima parte della L. 280/2003, costituisca una "clausola di salvaguardia", che introduce la possibilità di derogare all'autonomia dell'ordinamento sportivo nei casi di preminente rilievo dalla stessa previsti; R. NICOLAI, *L'ordinamento delle attività motorie e sportive*, in C. BOTTARI, R. NICOLAI, G. PACIFICCO, *Sport e sanità*, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 74-75, il quale osserva che i limiti dell'impedimento derivante in capo agli atleti dal vincolo di giustizia sportiva "arriva a violare gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e, non avendo le norme regolamentari alcuna rilevanza in presenza di norme di rango superiore, deve essere considerato legittimamente operante soltanto all'interno dei confini dell'ordinamento sportivo, ovvero sia nei limiti in cui i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva non ledano posizioni giuridico soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale. A sostegno di questa interpretazione, ampiamente condivisa in dottrina e in giurisprudenza, il legislatore, nel disposto della legge 17 ottobre 2003, n. 280, all'articolo 3, pur salvaguardando quanto stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive, non attribuisce ad esse valore assoluto, sussistendo sempre la distinzione della rilevanza esterna degli argomenti oggetto della controversia, che possono riguardare l'ordinamento statale a prescindere dalla sussistenza o meno di tali clausole"; M. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2009, pp. 47-48, il quale afferma che "il tesserato o l'affiliato è anche soggetto dell'ordinamento statale e, in quanto tale, conserva inalterato il suo diritto alla tutela giurisdizionale ordinaria, che non può essere compresso dall'adesione all'ordinamento sportivo, nel senso che non è possibile negare la configurabilità della tutela giurisdizionale qualora si abbia lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale. L'appartenenza, infatti, di un soggetto all'ordinamento sportivo, non è sufficiente a precludere in via assoluta e, soprattutto, definitiva, il ricorso all'autorità giurisdizionale statale, essendo inammissibile la caducazione dei diritti sanciti dalla Costituzione per il solo fatto della suddetta appartenenza".

¹¹ A titolo esemplificativo, si veda infatti Cass., 30 marzo 2011, n. 7247, in *Foro it.*, 2011, I, c. 3095, per la quale "posto che la responsabilità del sorvegliante per fatto dell'incapace presuppone che il danno venga da quest'ultimo inferito in assenza di una causa giustificativa e si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, l'organizzatore di un torneo di calcio non risponde delle lesioni riportate da un

Nell'ambito della responsabilità sportiva si registra invero la peculiarità per cui le regole tecniche di ogni singola disciplina sportiva valgono a colorare diversamente il requisito soggettivo della colpa, rendendo talvolta scusabili, in presenza di determinati presupposti, condotte lesive che, ove poste in essere in ambiti diversi da quello sportivo, sarebbero sanzionate penalmente o quantomeno civilmente.

In presenza del contesto e dello spirito sportivo, si registra invero l'indulgenza, da parte dell'ordinamento generale, e prima ancora della società, verso comportamenti posti in essere in violazione di diritti personalissimi, quali l'integrità fisica, la salute e la stessa vita.

Alla base della giustificazione sociale e giuridica di tali fatti lesivi si pone quindi la nozione di "sport",¹² che appare differenziarsi dalla pura e semplice attività motoria, in presenza della quale la lesione eventualmente posta in essere non sembra possa essere scusata.

Se per le attività regolamentate dal Coni e dalle federazioni è automatica la definizione come attività "sportive", non così semplice si presenta la qualificazione delle attività fisiche non riconosciute, per le quali infatti si tende a far leva sui concetti di "abilità" e di "destrezza", coniugati con la "competizione" nel rispetto della "lealtà".¹³

A tal riguardo, l'unica definizione tendenzialmente compiuta di "sport" che sia stata al momento elaborata, è quella contenuta all'art. 2 della Carta europea dello sport, siglata a Rodi il 13-15 maggio 1992, che recita che lo sport è "*qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*". Laddove quindi viene ricompresa nell'attività "sportiva" anche quella non riconosciuta né organizzata dal Coni o da organismi ufficiali, né connotata da spirito agonistico, senza tuttavia che emerga la distinzione fra attività sportiva e attività puramente motoria.

Ed invero, una nozione di "sport" maggiormente caratterizzante potrebbe, a parere della scrivente, far leva sulla presenza di regole tecniche al cui rispetto tendere; lo sport in senso proprio si connoterebbe quindi quale attività fisico-motoria svolta non necessariamente nel rispetto, ma quantomeno con la tensione, in capo al praticante, verso l'osservanza di regole che ben possono essersi date gli stessi partecipanti, singolarmente o in gruppo, e quindi non necessariamente il Coni o una federazione.

Tensione tanto più stringente quanto maggiormente professionistico è il contesto

minore durante una partita a seguito di uno scontro con altro atleta minorenni, che sia collegato allo svolgimento del gioco e presenti un grado di irruenza compatibile con lo sport praticato".

¹² Per la cui etimologia occorre far riferimento all'inglese *disport*, a sua volta derivato dal francese antico *desport*, diporto, divertimento, termini tutti risalenti alle forme verbali latine *divertere*, allontanarsi, e *de-portare*, entrambe con allusione al portarsi fuori dalle mura cittadine per praticare i giochi e gli sport. Evidente appare il collegamento della nozione di "sport" con il concetto di "gioco", cosicché la finzione del combattimento, la sua giocosità e mancanza di serietà lo renderebbe scusabile agli occhi della società ove posto in essere secondo determinati stili regolamentari.

¹³ In tal senso, G. LIOTTA, in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 4.

sportivo di riferimento,¹⁴ mentre ci si attende che la stessa diminuisca man mano che il contesto perde di aggressività.¹⁵

A denotare lo sport, quindi, non sarebbe necessario l'agonismo, né sarebbe sufficiente la mera attività motoria, ma occorrerebbe la – quantomeno potenziale – finalizzazione dell'attività al rispetto di regole tecniche condivise, che, proprio per tale ragione, sono idonee a generare il reciproco affidamento sulla loro tendenziale osservanza, e quindi l'accettazione del solo rischio di lesioni compatibile con il contesto di riferimento,¹⁶ con conseguente connotazione come “antisportiva” della condotta ultronea rispetto a tale soglia di accettazione e di scusabilità.

L'elaborazione della c.d. “scriminante sportiva” costituisce il risultato di un dibattito affrontato in sede penale.

Con riferimento ai presupposti di liceità delle lesioni arrecate in occasione dell'attività sportiva, si è ritenuto di poterne rinvenire il fondamento, talora nell'art. 51 c.p. (“Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”), che considera prive di portata socialmente dannosa le lesioni arrecate nell'esercizio di un diritto, talaltra nell'art. 50 c.p. (“Consenso dell'avente diritto”), che legittima le lesioni provocate in presenza del consenso di colui che può disporre dell'interesse di volta in volta protetto.¹⁷

Sarebbero pertanto legittime, nel rispetto delle regole del gioco, le lesioni inferte nell'esercizio di un proprio diritto quale quello di partecipare ad una gara.¹⁸

Tale impostazione ha preso le mosse dalle disposizioni legislative volte a favorire l'attività sportiva e, prima fra tutte, dalla legge istitutiva del CONI, L. 16 febbraio 1942, n. 426 – oggi abrogata dall'art. 19, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, c.d. “Decreto Melandri”, che ha attuato il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – il cui art. 5 espressamente prevedeva che le Federazioni di numerosi sport, ivi comprese quelle di sport di contatto, quali il pugilato ed il rugby, costituissero “organi” del CONI.¹⁹

¹⁴ Con massimo rilievo, in tal caso, della colpa specifica e della perizia.

¹⁵ Dando luogo ad una sempre maggior rilevanza delle regole generiche di diligenza, perizia, ma soprattutto prudenza (colpa generica).

¹⁶ Competizione professionistica, partita amatoriale, contesto ludico fra minori, semplice allenamento.

¹⁷ Per un riepilogo delle tesi in questione, v. M. BENDONI, *L'elusione del giudizio di tipicità in materia di lesioni sportive*, in *Cass. pen.*, 2011, 12, p. 4327, in nota a *Cass. pen.*, 28 aprile 2010, n.20595, in *Ced Cass. pen.*, 2010.

¹⁸ In questo senso, si v., fra gli altri, I. DE SANCTIS, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, 1967, I, p. 90; C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 273. In giurisprudenza, Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Foro it.*, 1964, II, c. 43; e, più recentemente, Trib. Genova, 24 novembre 2009, in *Diritto dello sport*, 2009, p. 357.

¹⁹ Oggi, secondo quanto previsto dall'art. 2 del “Decreto Melandri”, il CONI è la “Confederazione delle Federazioni sportive nazionali”; ai sensi del successivo art. 3, sono organi del CONI, il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti. Le Federazioni sportive nazionali oggi hanno formalmente perduto la qualifica di organi del CONI, a fronte della previsione dell'art. 15 dello stesso decreto, a norma del quale esse hanno “*natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato*”

Il diritto di praticare un'attività nel rispetto delle regole proprie della disciplina sportiva di riferimento trova conforto non soltanto nell'ambito di fonti aventi rango legislativo, ma anche nell'ambito di fonti di rango costituzionale ed ultranazionale.

Con particolare riguardo alla rilevanza costituzionale della materia dello sport si evidenzia come la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui è stata approvata la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione²⁰ abbia apportato sostanziali modifiche all'art. 117 Cost., relativo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

La potestà legislativa, a mente del nuovo testo, è infatti “*esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”.

A sensi del comma 2, lett. g), dell'art. 117 Cost., viene affermata l'esclusiva competenza dello Stato a legiferare sull'ordinamento e l'organizzazione del CONI, in quanto ente pubblico nazionale al vertice dello sport.

Ai sensi del successivo comma 3, “*l'ordinamento sportivo*” viene inserito nell'elencazione delle materie di legislazione concorrente, in relazione alle quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, fatta eccezione per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla competenza dello Stato.

Se è vero, da un lato, che in ragione di tale previsione lo “sport” viene finalmente – ed espressamente – richiamato dalla Carta Costituzionale,²¹ è altrettanto vero che oggi, così come ieri, lo sport trova tutela – seppur in via indiretta – anche in altre disposizioni costituzionali, quali gli artt. 2, 3, 18, 32, 33 e 34, nonché, con specifico riguardo allo sport professionistico, gli artt. 4 e 35.²²

L'art. 18, infatti, garantendo la libertà di associazione, può agevolmente ricomprendere anche lo sport, che per lo più si svolge in contesti collettivi.

La previsione costituzionale che tuttavia maggiormente ricorre con riferimento al fenomeno sportivo è costituita dall'art. 32, in tema di tutela della salute, quale fondamentale diritto della persona, oltre che interesse della collettività, che verrebbe attuato, in concreto, anche tramite il riconoscimento e la garanzia del diritto allo sport, nel suo svolgimento sia amatoriale che agonistico.²³

L'orientamento che fonda la liceità delle lesioni inferte nell'ambito della pratica di un'attività sportiva sulla scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p. non ha tuttavia mancato di sollevare talune critiche.

²⁰ In argomento, si v. il volume C. BOTTARI (a cura di), *La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione*, Rimini, Maggioli, 2003.

²¹ Facendo riferimento al nuovo testo dell'art. 117, 3 comma, Cost., parla di “*costituzionalizzazione dello sport*” T.E. FROSINI, *L'ordinamento sportivo nell'ordinamento costituzionale*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., cit., p. 305.

²² Così P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, cit., p. 17.

²³ E.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, pp. 284-285, laddove in connessione fra l'art. 32 e l'art. 2 della Costituzione, viene evidenziato come l'attività sportiva sia diventata sempre più attività di massa necessaria per il benessere della persona, e, al contempo, come la diffusione di sport ad alto coefficiente di pericolosità incrementi pericoli per la salute.

Si è infatti osservato come il predetto orientamento sconti la problematica di fondare la propria validità sull'esistenza e sul rispetto, da parte del danneggiante, delle regole dello sport praticato, essendo evidente che alcun diritto potrebbe essere fondato sulla violazione di precetti normativi, quand'anche di natura sportiva.

Tale impostazione è stata ulteriormente oggetto di critica in quanto in questo modo sarebbero giustificate le sole lesioni arrecate nell'ambito di competizioni ufficiali svolte sotto l'egida del CONI e delle Federazioni sportive nazionali e non anche quelle provocate in competizioni libere organizzate al di fuori di questo ambito, con ciò creando un'inevitabile disparità di trattamento rispetto a situazioni potenzialmente analoghe.²⁴

A tal riguardo, la nozione di sport più sopra proposta dalla scrivente, facente leva sulla tensione all'osservanza di regole di gioco condivise fra i partecipanti, potrebbe invero prestarsi a legittimare, ai sensi dell'art. 51 c.p., coniugato con l'art. 2 Cost., anche attività sportive "libere", che pure, nel bilanciamento di interessi che occorre operare con riguardo all'applicazione di qualsivoglia causa di giustificazione,²⁵ vedrebbero il prevalere dei molteplici valori universali di solidarietà e di benessere psicofisico generale, sottesi alla pratica diffusa di attività sportiva²⁶ quale espressione dei diritti della personalità,²⁷ rispetto agli altri interessi individuali in conflitto.

Secondo una diversa impostazione, il fondamento della non punibilità delle lesioni inferte nella pratica sportiva deve invece rinvenirsi nell'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto previsto dall'art. 50 c.p., ma a condizione che lo svolgimento dell'azione sia avvenuta nel rispetto delle regole del gioco.²⁸

²⁴ Ne danno atto V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 34; G. FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Resp. civ.*, 2005, p. 647; *contra*, nel senso che l'attività sportiva, anche se praticata al di fuori dell'ordinamento sportivo ufficiale, rientrerebbe nell'ambito della scriminante, M. DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiuridicità*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 535.

²⁵ Sul punto, C. FIORE, *I "nuovi orizzonti" della giustificazione e il ruolo della dommatica*, in M. DONINI, R. ORLANDI (a cura di), *Il penale nella società dei diritti*, Bologna, Bononia University Press, 2010, p. 331-332, per il quale "l'art. 51 c.p. è una sorta di norma 'in bianco', o per meglio dire una vera e propria finestra spalancata sull'ordinamento giuridico, attraverso la quale, fra l'altro, passa la maggior parte delle nuove "ipotesi di giustificazione"; alla p. 333, l'A. soggiunge che "...il principio di necessità e la regola del bilanciamento dei beni coinvolti costituiscono punti di orientamento essenziali, quando si tratta di stabilire l'ammissibilità di nuove cause di giustificazione consistenti nell'attribuzione di poteri e facoltà che implicano la restrizione di uno o più diritti costituzionalmente tutelati".

²⁶ Come desumibili anche dalla Carta Europea dello Sport, Rodi, 13-15 maggio 1992, e dalla già richiamata definizione di sport di cui all'art. 2.

²⁷ Per un supporto a tali notazioni, si v. A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *L'antigiuridicità e le scriminanti*, in *Trattato di diritto penale*, Parte generale, II, *Il Reato*, Torino, UTET, 2013, p. 211 ss. spec. p. 234.

²⁸ In questo senso, si v., fra gli altri, T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1932, p. 1297 ss.; R. RAMPIONI, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 237; e, in ambito civile, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 681, il quale afferma che il consenso dell'avente diritto implica l'accettazione dei rischi connessi, ad esempio, alla pratica della *boxe*, giustificando la non risarcibilità delle lesioni subite dai pugili nel rispetto delle relative norme tecniche; in giurisprudenza, fra le tante, Cass., 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Riv. dir. sport.*,

Secondo tale teoria, quindi, chi volontariamente si determina a prendere parte ad un'attività sportiva, così esponendosi ai rischi ad essa connaturati, acconsentirebbe implicitamente a subire eventuali offese alla propria integrità fisica correlate alla pratica di tale attività, purché scaturite da condotte rispettose delle regole sportive.

Una diversa teoria legittimerebbe altresì anche le lesioni occorse in violazione delle regole del gioco, purché non esorbitanti rispetto alla condotta media normalmente attuata nello specifico sport esercitato, condotta media che inevitabilmente comprende anche alcuni falli,²⁹ rientranti quindi nel rischio presumibilmente “consentito” nel singolo sport, con evidente richiamo, ancora una volta, all'esimente di cui all'art. 50, c.p.

A tale ultimo orientamento, che fa leva sull'esimente del consenso dell'avente diritto al fine di giustificare le lesioni provocate nel corso della pratica sportiva, oltre ad opporsi la semplice constatazione che l'atleta nel praticare qualsivoglia tipo di sport si predispone mentalmente nel senso di subire meno colpi possibili, primeggiando sull'avversario, si formulano tradizionalmente rilievi critici, fra i quali innanzitutto l'argomento che fa leva sul disposto dell'art. 5 c.c., che, come noto, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando siano idonei a cagionare una diminuzione permanente dell'integrità fisica;³⁰ si è tuttavia obiettato che il richiamo a tale norma subirebbe verosimilmente una deroga di natura “consuetudinaria”, secondo la quale “*nelle competizioni sportive il diritto alla propria integrità fisica diviene disponibile entro il limite segnato dal rispetto delle regole del gioco*”.³¹

Rilievo, quest'ultimo, tuttavia non sufficiente a fronte dell'indisponibilità del diritto alla vita, del quale, chiaramente, non potrebbe validamente disporsi in ragione della previsione di cui all'art. 579 c.p., che punisce l'omicidio del consenziente nonché della intangibilità del diritto alla salute.³²

Agli orientamenti che fanno leva sugli artt. 50 e 51 c.p. si affianca altresì quello che sostiene l'esistenza di una causa di giustificazione autonoma non codificata, la c.d. “scriminante sportiva”,³³ più sopra accennata.

1997, p. 229, nonché, in epoca precedente, Cass. pen., 20 novembre 1973, in *Foro it.*, 1974, II, p. 374.

²⁹ R. RIZ, *Il consenso dell'avente diritto*, Padova, Cedam, 1979, p. 245.

³⁰ Sul punto, si v. V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pp. 34-35; P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, cit., p. 364.

³¹ R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, Cedam, 1999, p. 7 ss.; si v. altresì T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, cit., p. 1297, per il quale nella coscienza sociale è radicata la convinzione che il disporre della propria persona per un gioco sportivo sia un'abitudine conforme al diritto positivo.

³² P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, cit., pp. 364-365; M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. FRANZONI, I, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2010, p. 1208, ove l'A. afferma che “*un vero e proprio consenso dell'avente diritto non potrebbe mai riguardare fatti di lesione o di morte perché il consenso andrebbe a ricadere sul bene della vita o della integrità psicofisica che sono oggetto di diritti indisponibili*”; A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della “persona-atleta”*, cit., p. 110, il quale osserva che, di fronte alla rilevanza attribuita dall'art. 32 Cost. al diritto alla salute, il citato rinvio a norme di diritto consuetudinario al fine di giustificare comunque la lesione attuata in ambito sportivo, comporterebbe, in maniera inaccettabile, l'ammissione di una consuetudine *contra legem*.

³³ A favore dell'esistenza della scriminante “sportiva”, si v., fra gli altri, G. VASSALLI, *I limiti del divieto di analogia in materia penale*, Milano, Giuffrè, 1942, p. 95, nonché F. CORDERO, *Appunti in tema*

Così come la *ratio* delle cause di giustificazione codificate sarebbe rinvenibile nella mancanza di danno sociale in ragione della presenza di due interessi in conflitto, di cui uno solo può essere soddisfatto,³⁴ allo stesso modo, in ragione di questa particolare causa di giustificazione autonoma, non codificata, diverrebbero leciti i fatti lesivi dell'integrità fisica commessi con la tendenziale osservanza delle regole del gioco durante l'esercizio di attività sportiva, in quanto tale permessa e favorita dallo Stato addirittura mediante la previsione legislativa di appositi organismi alla stessa dedicati.

Sarebbero dunque "illecite" le lesioni che si trovino in relazione solo occasionale con l'attività sportiva e siano sorrette dalla volontà di aggredire o siano comunque sprezzanti della incolumità fisica dell'avversario, mentre "lecite" sarebbero le lesioni scaturite dallo svolgimento dell'azione di gioco e che siano frutto di una condotta conforme alle regole del gioco³⁵ o che rientrino nella soglia del rischio prevedibile e quindi "accettato" dal partecipante alla singola disciplina sportiva.

La causa di giustificazione in oggetto scuserebbe quindi, in concreto, le lesioni provocate durante l'attività sportiva senza dolo né colpa grave; dovrebbero pertanto ritenersi, non solo prive di danno sociale, ma addirittura socialmente utili, le lesioni arrecate nell'esercizio dello sport con una condotta lievemente colposa.

I tratti di atipicità della scriminante sportiva sarebbero così rinvenibili, sia nella peculiare rilevanza dell'elemento soggettivo della colpa lieve, quale limite entro il quale l'ordinamento generale scuserebbe le lesioni arrecate pur sempre con spirito "sportivo", da escludersi invece in caso di dolo o di colpa grave, sia nella valenza prettamente positiva di detta scriminante, in quanto informata, non tanto – come per le cause di giustificazione c.d. codificate – sulla mancanza di danno sociale, bensì sulla

di violenza sportiva, in *Giur. it.*, 1951, II, c. 313, entrambi richiamati da R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, cit., p. 9. In giurisprudenza, ove tale tesi appare maggioritaria, fra le altre, la risalente interessante Trib. Milano, 14 gennaio 1985 (c.d. caso Lupino), in *Giur. merito*, 1985, p. 908, con nota di M.B. BARBORINI; in *Foro it.*, 1985, II, c. 218, con nota di D. CAROTA; in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 40, che inquadra la scriminante nelle cause di giustificazione c.d. "non codificate" alla luce dei principi generali che consentono l'analogia *in bonam partem*; nello stesso senso, Cass. pen., 12 novembre 1999, n. 2765, in *Foro it.*, 2000, II, c. 639, con nota di RUSSO; Cass., 21 febbraio 2000, n. 1951, cit.; Cass. pen., 2 giugno 2000, n. 8910, in *Riv. pen.*, 2000, p. 1148; Cass. pen., 6 giugno 2006, n. 38143, in *Riv. pen.*, 2007, p. 149; Cass. pen., 13 febbraio 2009, n. 17923, in *Diritto dello sport*, 2009, p. 161; da ultimo, Cass. pen., 28 novembre 2016, n. 11991, in *Cass. pen.*, 2017, 2, p. 670, con nota di M. BERNARDINI; Cass. pen., 14 luglio 2016, n. 34977, in *Guida al diritto*, 2016, 38, p. 92; Cass. pen., 15 febbraio 2016, n. 15170, in *Ced. Cass. pen.*, 2016; Cass. pen., 26 novembre 2015, n. 9559, in *Guida al diritto*, 2016, 21, p. 87. Per un ampio quadro sul punto ed ulteriori riferimenti, si v. G. PACIFICO, *Profili di responsabilità penale in materia di tutela della salute nelle attività sportive*, in C. BOTTARI, R. NICOLAI, G. PACIFICO, *Sport e sanità*, cit., p. 369 ss.; A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*, cit., p. 107 ss.

³⁴ A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 228, ove, alla nota 296, si richiama, in tal senso, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, I, Milano, 1999, p. 270.

³⁵ G. CAPILLI, *La violenza sportiva: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, XX, *La responsabilità nello sport*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 96, ove si riporta la sentenza di Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 197, che ha pronunciato la condanna *ex art.* 582 c.p. del calciatore che, a gioco fermo, aveva colpito un avversario procurandogli lesioni personali; nello stesso senso, R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, cit., p. 13.

elevata e pregnante rilevanza universale dei valori di solidarietà fondanti, al tempo stesso, lo sport e la comunità generale dei consociati, quali, così come espressamente indicati in particolar modo nei documenti in tema di sport di rilievo anche sul piano internazionale, l'“amicizia”, il “rispetto degli altri”, lo “spirito sportivo” (Codice Europeo di Etica sportiva, Rodi, 13-15 maggio 1992), la “lealtà”, la “probità”, la “correttezza”, (Codice di comportamento sportivo del CONI, 15 luglio 2004), lo “spirito di gruppo”, la “tolleranza” (Libro Bianco sullo Sport, 11 luglio 2007).³⁶

Il proposto inquadramento, che è attualmente maggioritario, non è peraltro esente da rilievi, primo dei quali quello per cui il particolare ruolo dell'elemento soggettivo viene ritenuto dalla prevalente dottrina compatibile con le cause di giustificazione tipizzate;³⁷ potrebbe inoltre banalmente osservarsi che l'utilità sociale dello sport in luogo della pura e semplice mancanza di danno sociale, che costituisce il sostrato di qualsivoglia causa di giustificazione codificata, non attribuirebbe necessariamente connotazioni di atipicità alla scriminante sportiva, essendo evidente che ciò che è utile non è dannoso.

A fronte dei richiamati orientamenti, che gravitano comunque nell'orbita della responsabilità extracontrattuale, si registra infine l'opinione dottrinale per cui, tra gli atleti di una medesima disciplina, sussisterebbe una sorta di tacito accordo, in forza del quale i gareggianti si esonererebbero reciprocamente dalla responsabilità aquiliana per le lesioni eventualmente cagionate, assumendo così il rischio del “normale” verificarsi delle lesioni stesse. In questa particolare ottica,³⁸ si ritiene quindi che, nel

³⁶ Per tale ricostruzione, M. PITTALIS, *Fatti lesivi e attività sportiva*, Milano, Cedam, 2016, pp. 58-59; M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 161-162; M. PITTALIS, *Configurabilità, ambiti di applicabilità e fondamento della scriminante sportiva*, in *Diritto dello sport*, 2011, p. 379 ss., spec. p. 385.

³⁷ Sul punto, G. SPAGNOLO, *Gli elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti*, Padova, Cedam, 1980, p. 10 ss., spec. p. 11, dove si afferma che le cause di giustificazione richiedono elementi a contenuto psicologico, scriminando se l'agente “*agisca perseguendo un determinato fine*”; nello stesso senso, M. RONCO, *Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico*, in *Il reato*, nel *Commentario al Codice Penale*, diretto da M. RONCO, Bologna, Zanichelli, 2011, p. 69 ss., spec. p. 79, che in nota 31 richiama lo stesso Spagnolo, nonché E. MEZGER, *Die subjective Unrechtselemente*, in *Der Gerichtsaaal*, Bd. 89, 1924, p. 207 ss.; E. MEZGER, *Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände*, in *Festschrift für Trager*, Berlin, 1926, 187 ss.; si veda altresì M. DONINI, *Il “posto” delle scriminanti nel diritto penale moderno*, in M. DONINI, R. ORLANDI (a cura di), *Il penale nella società dei diritti*, cit., p. 233 ss., spec. p. 257, dove si afferma che è superato l'orientamento per cui l'antigiuridicità di un fatto prescinderebbe dai fini per i quali agiscono le persone che lo pongono in essere. Ancora, sul punto, si richiama F. SCHIAFFO, *Le situazioni “quasi scriminanti” nella sistematica teleologica del reato*, Napoli, Jovene, 1998, p. 103 ss., che alla p. 103 ripercorre la dottrina tedesca prevalente che ammette la rilevanza dell'elemento soggettivo nelle cause di giustificazione: in particolare, l'A. menziona in tal senso, E. BELING, *Die Lehre vom Tatbestand*, Tübingen, 1930, p. 12; J. NAGLER, *Der heutige Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit*, in *Festschrift für Binding*, vol. II, Leipzig, 1911, p. 286, nota 8; H.A. FISCHER, *Die Rechtswidrigkeit mit besonderer Berücksichtigung des Privatrechts*, Frankfurt am Main, 1911, p. 137; M.E. MAYER, *Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts*, Heidelberg, 1915, p. 185 ss.; *contra* A. HEGLER, *Die Merkmale des Verbrechens*, in *ZStrW*, 1915, p. 36 ss, nota 45, che non condivide la presenza di elementi soggettivi nelle cause di giustificazione.

³⁸ F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, cit., p. 287 ss. spec. pp.

settore dell'attività sportiva, trovi conferma la regola fissata dall'art. 1229, 1 comma, c.c., alla cui stregua verrebbe meno la responsabilità del giocatore o del partecipante ogniqualvolta il danno causato rientri “*nei limiti del normale esercizio dell'attività stessa e siano rispettate le c.d. regole del gioco*”; questo configurerebbe appunto la “colpa lieve” cui fa riferimento l'art. 1229, 1 comma, c.c., che la dottrina richiamata invoca a preferenza della teoria della scriminante sportiva atipica. Di colpa “lieve” si tratterebbe proprio perché l'ordinamento non può scoraggiare lo svolgimento dell'attività sportiva che non solo è pienamente lecita, ma corrisponde anche ad un'utilità sociale diffusa; “*solo per le più gravi ipotesi di danno che possono verificarsi nell'esercizio e nello svolgimento di attività sportiva*”, allora, “*può entrare in gioco la funzione deterrente del sistema di responsabilità civile*”, dovendosi “*scoraggiare e ridurre nel futuro, il ripetersi di azioni gravemente colpevoli che possono accadere nella pratica sportiva, e solo per il tipo di danni causati da dolo o da colpa grave*”.³⁹

Su tale linea, è tuttavia evidente che la sola osservanza delle regole della singola disciplina non esime da responsabilità, ma che l'atleta, come affermato dalla Suprema Corte, deve mantenere sulla propria azione il “*senso vigile ed umanitario del rispetto della integrità fisica e della vita sia dell'avversario e sia dei terzi*”;⁴⁰ cioè, in quanto “*i vari regolamenti sportivi non possono essere mai considerati obiettivamente completi e perfetti*”.⁴¹

287, 290 e 295, per i quali sarebbe infatti “*presente uno scambio di volontà né più né meno che nelle clausole di esonero propriamente dette; solo che qui tale scambio di volontà non è espresso ma normalmente tacito*”; e ne traggono la conclusione che “*nei confronti di danni che possono derivare dallo svolgimento di una determinata attività sportiva, nel rispetto di quelle che sono le regole del gioco, non esiste un limite inderogabile contro il quale urtino le clausole di esonero, che sono, quindi, in tali casi, pienamente legittime*”, mentre il sistema di responsabilità civile entra in gioco solo “*per il tipo di danni causati da dolo o colpa grave*”; con specifico riguardo poi agli sport violenti, come il pugilato, gli AA. citati hanno rilevato che la regolamentazione normativa di questi sport costituirebbe “*essa stessa*”, deroga ed integrazione rispetto al disposto dell'art. 5 c.c., ma con la precisazione che tale principio potrebbe operare solo se riferito ad una competizione sportiva pienamente regolare secondo l'apposita normativa di settore, mentre al di fuori dell'attività svolta secondo la regolamentazione propria del singolo sport violento, l'eventuale convenzione di accettazione del rischio stipulata fra i contendenti dovrebbe ritenersi affetta da nullità, in quanto riguardante una sfera giuridica assolutamente inalienabile ai sensi del citato art. 5.

³⁹ G. PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 231 e pp. 261-262.

⁴⁰ Così, Cass. pen., 9 ottobre 1950, in *Foro it.*, 1951, II, c. 85. Nella giurisprudenza successiva, si v. anche Cass., 22 maggio 1967, n. 908, in *Riv. dir. sport.*, 1968, p. 487, ove si afferma che “*la scrupolosa osservanza delle regole del giuoco può anche non esaurire i doveri di correttezza, lealtà sportiva e prudenza dell'atleta, il quale deve pur sempre contenere la propria condotta nei limiti del rispetto della integrità fisica e della vita dell'avversario, controllandosi nella osservanza delle regole del giuoco, e soprattutto deve astenersi da azioni di manifesta e particolare pericolosità per l'avversario*”.

⁴¹ Trib. Milano, 14 gennaio 1985, cit. In termini parzialmente critici, V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 47 ss., ad avviso del quale “*non sembra dubbio che la minuziosa statuizione di regole di condotta e di correlativi divieti per ciascun tipo di sport ad opera dei regolamenti di gioco, regole e divieti improntati anche al principio di salvaguardia dell'integrità fisica dei contendenti pur in quelle discipline sportive che presuppongono lo scontro fisico fra gli stessi, fa presumere che, in base all'id quod plerumque accidit, detta statuizione sia avvenuta equamente contemperando criteri di normale prudenza e*

E d'altro canto, sempre coerentemente con il medesimo assunto della illiceità della sola irruenza incompatibile con lo spirito agonistico della gara, deve peraltro ricordarsi, come sopra evidenziato,⁴² che – in tema di liceità dell'attività sportiva – non risponde al vero neppure il principio inverso, e cioè che l'inosservanza delle regole della competizione porti sempre, di per sé, alla illiceità delle lesioni in tali contesti arrecate, e quindi alla responsabilità civile, od eventualmente anche penale, dell'atleta.

L'appunto che tuttavia può muoversi alla tesi appena delineata, è invero, a parere della scrivente, che la stessa si presta a scriminare unicamente le lesioni arrecate durante l'attività sportiva di atleti "tesserati", e di associazioni e società sportive "affiliate", alle federazioni di riferimento, mediante i rispettivi contratti associativi,⁴³ mentre non vale per lo sport praticato in contesti spontanei, dove pure si avverte l'operare della scusante.

A prescindere dalla posizione che si intenda assumere circa il fondamento della scusabilità delle lesioni "sportive", ravvisabile in una causa di giustificazione, tipica o atipica, ovvero in una clausola contrattuale sia pure implicita, occorre comunque individuare più precisamente gli ambiti di operatività della c.d. "scriminante sportiva".

Si è infatti avuto modo di osservare che la tutela che lo Stato accorda alla pratica sportiva, quantomeno per i suoi benefici effetti per la salute, consente infatti, in linea di principio, di ritenere lecita la condotta rispettosa delle regole sportive, ovvero quella che, seppur in violazione delle stesse, non risulti caratterizzata da intenzionalità lesiva o da una colposa "veemenza" sportiva non compatibile con le caratteristiche concrete dello sport in questione, rispetto al contesto particolare (ad es. dilettantistico oppure non strettamente agonistico come nel caso delle sessioni di allenamento) in cui l'attività si è svolta o rispetto alle caratteristiche degli atleti coinvolti (ad es. minori o semplici amatori).⁴⁴

La Suprema Corte ha individuato⁴⁵ un duplice ordine di conseguenze che il giudice potrà trarre dagli accertamenti effettuati in fatto, evidenziando in particolare che:

diligenza con le legittime esigenze agonistiche dello sport regolato. Ne consegue pertanto, sotto l'aspetto pratico che, una volta constatata la conformità del comportamento di gara alle regole del gioco, è estremamente arduo pervenire ad un giudizio di colpevolezza fondato su criteri più rigorosi e, in fin dei conti, estensivi di quei limiti di prudenza e diligenza già contemplati e fissati dal regolamento nelle cui norme è stato scontato il pericolo insito nello svolgimento della specifica attività sportiva"; ne deriva, secondo l'A. citato, che quelle in cui l'atleta potrà essere sanzionato malgrado il rispetto delle regole "saranno ipotesi molto particolari ed esorbitanti dalla normalità".

⁴² V. in particolare la superiore n. 21, dove si è fatto richiamo alla Cass. pen., 30 aprile 1992, cit., per la quale la scriminante sportiva ricomprenderebbe nel rischio consentito anche quello generico del fallo.

⁴³ Si veda sul punto la ricostruzione di R. LANDI, *Autonomia e controllo nelle associazioni sportive. Il ruolo dell'atleta*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 169 ss.; nel senso della natura associativa, si veda altresì P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in P. MORO (a cura di), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, Euro '92, 2002.

⁴⁴ Sul punto, si v. A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della persona-atleta*, cit., p. 88 e p. 94

⁴⁵ Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, in *Danno e resp.*, 2003, p. 529, con nota di M. DELLACASA.

a) il giudice, accertate le caratteristiche del fatto produttivo di lesioni personali ad un partecipante ad attività sportiva posto in essere da altro partecipante, affermerà la responsabilità dell'agente nel caso di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione della regola dell'attività svolta; b) escluderà la responsabilità se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza violazione delle regole dell'attività e se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso, considerando che, in entrambi i casi, il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.

Risulta interessante, in primo luogo, porre l'accento sull'ipotesi indicata *sub a*); è *contra ius* e *non iure*, e quindi illecita, secondo quanto suggerito dai supremi giudici, anche la condotta che, formalmente, non costituisca violazione di alcuna regola di gioco relativa alla disciplina in questione, ma che, in concreto, non sia frutto del perseguimento del risultato sportivo quanto piuttosto della finalità antisportiva di procurare una lesione all'integrità psico-fisica dell'avversario del tutto avulsa dal contesto di gara.⁴⁶

La richiamata pronuncia è stata emanata in relazione ad una lesione verificatasi nel corso di una partita di calcio, che rientra nel novero degli sport a contatto eventuale, la pratica dei quali, pur potendo esporre gli atleti a contrasti fisici piuttosto duri, non dovrebbe mai, ontologicamente, rappresentare lo strumento per porre in essere condotte idonee a ledere volontariamente l'integrità dell'avversario; in tale contesto si comprende pertanto l'affermazione dell'illiceità della condotta che, pur non violando alcuna regola di gioco, appaia, alla luce delle concrete modalità in cui si è sviluppata, finalizzata unicamente ad arrecare un danno.⁴⁷

⁴⁶ Si considerino ancora sul punto le illuminanti parole della Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, cit., ove si legge che “*se l'atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni*” la relazione di funzionalità fra gioco ed evento lesivo “*viene senz'altro a mancare pur se l'azione non integri un fallo di gioco, per l'ovvia ragione che non rientra fra le sue caratteristiche che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad un altro giocatore*”. In sintonia con le indicazioni della Suprema Corte, si sono posti successivamente Trib. Napoli, 28 settembre 2006, in *Danno e resp.*, 2008, p. 322 ss., con nota di SANTORO, secondo cui “*il giudice, accertate le caratteristiche del fatto produttivo di lesioni personali ad un partecipante ad attività sportiva posto in essere da altro partecipante, affermerà la responsabilità dell'agente nel caso di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione della regola dell'attività svolta*”; Trib. Nola, 7 maggio 2008, in *Diritto dello sport*, 2008, p. 652, ove si legge che “*sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se le stesse non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta*”.

⁴⁷ Si legge ancora nella sentenza della Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, cit., che “*conviene [...] far leva su un dato il più possibile obiettivo che, muovendo dal rilievo che la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata e che un gioco si caratterizza per le sue connotazioni tipiche, per le sue regole e per il contesto nel quale si svolge, discrimini il comportamento dell'agente in relazione allo stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo; collegamento funzionale che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco*”.

Tale principio risulta estendibile anche in relazione agli sport a contatto necessario ove l'aggressione dell'integrità psico-fisica dell'avversario risulta connaturata al gesto atletico ed allo spirito dello sport. In tali contesti, il fine dell'atleta dovrebbe essere tuttavia unicamente quello di prevalere "sportivamente" sull'avversario e non già anche quella di mortificarlo, "schiacciandolo" oltre misura.

Si pensi, ad esempio, al pugile che, di fronte ad un avversario oramai completamente sopraffatto anche se non a terra, né considerato tale dall'arbitro,⁴⁸ inferisca allo scopo di ulteriormente sottolineare la propria netta prevalenza con duri colpi formalmente non contrari al regolamento, ma di fatto antisportivi, perché unicamente finalizzati a sottomettere l'avversario.⁴⁹

Difatti si ritiene univocamente⁵⁰ non esaustiva – ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'atleta danneggiante – la verifica del rispetto delle regole del gioco, che deve quindi accompagnarsi con il rispetto del principio del *neminem laedere*, di cui all'art. 2043 c.c. Deve peraltro darsi atto che, allo stato, non è dato registrare sentenze di condanna al risarcimento del danno a carico di convenuti che si siano attenuti ai regolamenti sportivi.⁵¹

⁴⁸ Secondo quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento del settore dilettanti della FPI (Federazione Pugilistica Italiana), un pugile è a terra: quando tocca il suolo del quadrato con qualsiasi parte del corpo; quando si trova fuori dalle corde o parzialmente fuori; quando è aggrappato alle corde per rialzarsi da terra o per rientrare nel quadrato; quando si appoggia o si aggrappa alle corde per mantenersi in piedi, quando è abbandonato sulle corde in condizioni di non potersi difendere. È considerato a terra: quando si rifugia in difesa passiva o quando, a seguito di un colpo, pur non cadendo a terra né rimanendo appoggiato alle corde, si trovi in condizioni di inferiorità tali da non essere in grado, a giudizio dell'arbitro, di poter proseguire l'incontro; durante il conteggio dell'arbitro. Colpire il pugile a terra è vietato e costituisce un colpo proibito (art. 36 del Regolamento del settore dilettanti e art. 71 del Regolamento del settore professionisti); l'arbitro, ogni volta in cui ritenga un pugile nelle condizioni di "considerato a terra" o "a terra", deve interrompere l'incontro e cominciare il conteggio, indicando all'altro pugile l'angolo neutro da occupare (art. 41 del Regolamento dilettanti e art. 86 del Regolamento professionisti).

⁴⁹ In questi termini già L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, pp. 318-319, secondo il quale "sono da reputare illecite quelle azioni che non siano inerenti al giuoco e quelle che non siano compatibili funzionalmente con lo sport così come valutato dal punto di vista giuridico, ossia tali da aver determinato una lesione a mezzo di modelli comportamentali non giustificabili dalla dinamica agonistica socialmente adeguata all'ambiente di specie, in quanto realizzati in violazione delle regole del giuoco o con modalità regolari ma contrastanti con la necessità del rispetto dell'integrità fisica dell'avversario".

⁵⁰ Si v., fra gli altri, M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.L. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, IPSOA, 2002, p. 6, i quali affermano che l'aderenza alle regole tecniche dello sport "non è di per sé sufficiente a rendere lecito ciò che al di fuori della gara non lo sarebbe, poiché l'atleta, in quanto tale, è comunque tenuto al rispetto dell'altrui incolumità (il principio del *neminem laedere*)"; A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*, cit., p. 136, il quale afferma che "i regolamenti sportivi rappresentano parametri ulteriori ma assolutamente non esclusivi ai fini di un'adeguata e proporzionale valutazione degli incidenti che si verificano nel corso di un'attività sportiva".

⁵¹ In tal senso, Trib. Piacenza, 1 giugno 2010, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2219, che, seguendo quanto precedentemente affermato da G. DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 8 ss., spec. p. 10 e p. 23, conclude al riguardo che "il riferimento giurisprudenziale alle ulteriori regole di prudenza, rappresenta una sorta di valvola di sicurezza per improbabili casi di manifesto

Se ne ricava che, qualora l'aggressione portata sia incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato e con il contesto nell'ambito del quale la gara si disputa (ad es. le particolari caratteristiche dei partecipanti), la responsabilità civile potrebbe essere affermata nonostante il formale rispetto delle regole del gioco; a quest'ultimo riguardo, si pensi, ad esempio, al calcio violento al pallone dato da parte di un calciatore adulto in direzione dell'avversario, colpendolo (nel rispetto delle regole del gioco), durante una partita di allenamento contro calciatori del settore giovanile, fisicamente più deboli e non completamente in grado di proteggersi da colpi particolarmente violenti.

Si può pertanto affermare che, in un contesto come quello appena descritto, deve considerarsi imprudente, irrispettosa dell'altrui incolumità e conseguentemente punibile sul piano dell'ordinamento generale, la condotta tenuta dal giocatore fisicamente superiore che, nel rispetto delle regole del gioco, calciando il pallone con eccessivo impeto, provochi una lesione all'avversario.

Significative ed attuali appaiono le indicazioni espresse da una risalente pronuncia della Suprema Corte che già si è menzionata,⁵² secondo cui *“alla generica o comune prudenza e diligenza del cittadino verso il cittadino e alla normale osservanza di leggi e regolamenti preventivi di carattere generale”* vengono ad associarsi *“nel momento agonistico sportivo, quella specifica prudenza, diligenza ed osservanza di leggi e di regolamenti che si impongono all'atleta, onde deriva uno specifico comportamento di quest'ultimo caratterizzato dalla necessaria osservanza delle regole di una data attività sportiva, controllate però in ogni momento, e per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso vigile ed umanitario del rispetto della integrità fisica e della vita [...] dell'avversario. È possibile pertanto che possa essere ritenuto responsabile di colpa penale l'atleta il quale, nella lotta contro il suo avversario, non mantenga siffatto controllo sulla propria azione, pur seguendo fedelmente tutte le regole stabilite per una data attività sportiva”*.⁵³

Ogni condotta che, pur non violando formalmente alcuna specifica regola del gioco, risulti ispirata da finalità lesive ovvero denoti disprezzo per l'incolumità dell'avversario, dovrà quindi ritenersi illecita, comportando un obbligo di carattere

contrasto fra ordinamento sportivo e ordinamento generale, ovvero per ipotesi di altrettanto improbabili lacune nelle regole del gioco”; V. FRATTAROLO, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., pp. 47 ss., il quale osserva che le ipotesi in cui, nonostante l'osservanza delle regole sportive, l'atleta potrà essere sanzionato per inosservanza delle generali regole di diligenza e prudenza non potranno che essere “molto particolari ed esorbitanti dalla normalità”, ove si consideri che “la minuziosa statuizione di regole di condotta e di correlativi divieti per ciascun tipo di sport ad opera dei regolamenti di gioco, regole e divieti improntati anche al principio di salvaguardia dell'integrità fisica dei contendenti [...] fa presumere che, in base all'id quod plerumque accidit, detta statuizione sia avvenuta equamente temperando criteri di normale prudenza e diligenza con le legittime esigenze agonistiche dello sport regolato”.

⁵² Così Cass. pen., 9 ottobre 1950, cit., la quale, secondo V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 53, *“va letta come riaffermazione della supremazia del principio del neminem laedere”*.

⁵³ Tale impostazione si rinviene anche in Cass., 22 maggio 1967, n. 908, in *Riv. dir. sport.*, 1968, p. 487.

risarcitorio in capo all'atleta che l'abbia posta in essere, nella misura in cui essa si ponga in contrasto con il generale principio del *neminem laedere*, ma, a ben guardare, anche con il fondamentale principio di lealtà e correttezza che deve informare il comportamento di qualunque atleta.⁵⁴

Tale dovere, descritto come “*la pietra angolare di ogni ordinamento sportivo*”⁵⁵ ed espressamente sancito dal Codice di giustizia sportiva della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) quale criterio cardine da seguire da parte di tutti i soggetti che svolgono attività rilevante per l'ordinamento federale,⁵⁶ viene richiamato da tutti i regolamenti federali,⁵⁷ nonché dal Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.⁵⁸

Il descritto dovere di lealtà e correttezza rappresenta un importante punto di riferimento tanto per il giudice sportivo quanto per quello statale, dal momento che il suo mancato rispetto costituisce il “*tradimento delle stesse finalità dello sport*”, così conducendo a qualificare il comportamento lesivo, che con esso si ponga in contrasto, “*come estraneo allo stesso fenomeno sportivo*”⁵⁹ e, quindi, non giustificabile.

Negli sport a contatto eventuale, qualora non emerga la volontarietà lesiva dell'altrui integrità fisica, sarà necessario verificare la connessione funzionale fra la condotta lesiva e il contesto agonistico di riferimento; il riscontro di tale compatibilità deter-

⁵⁴ Pone espressamente in relazione il principio di lealtà con la generale regola del *neminem laedere*, V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pp. 17-18, n. 12, il quale parla del principio di lealtà sportiva come “*principio giuridico generale dell'ordinamento sportivo*”; come “*una specie di equivalente e di corrispondente [...] al neminem laedere dell'ordinamento statale*”.

⁵⁵ Così, testualmente, Cass. pen., 9 luglio 2009, n. 37859, in *Ced. Cass. pen.*, 2009. Sul punto, si v. anche G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, Jovene, 2005, p. 54 ss., che parla del principio di lealtà sportiva quale principio fondamentale e di chiusura dell'ordinamento sportivo, la cui violazione assume decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'atleta anche nell'ambito dell'ordinamento statale.

⁵⁶ Afferma l'art. 1 del Codice di giustizia della FIGC che “*Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*”.

⁵⁷ Si pensi ad esempio all'obbligo sancito a carico del pugile professionista dall'art. 69 del Regolamento del settore professionisti della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) di “*osservare sempre le regole del più corretto comportamento*” e “*avere contegno cavalleresco nei confronti del suo avversario*”.

⁵⁸ Il Codice di comportamento sportivo, emanato ai sensi dell'art. 13-bis dello Statuto del CONI “*specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite*” e si indirizza a tutti i tesserati (atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, altri soggetti dell'ordinamento sportivo in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette), che sono tenuti alla sua osservanza, integrando la sua violazione un grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni; l'art. 2 del Codice, rubricato “*principio di lealtà*” stabilisce che “*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*”.

⁵⁹ G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, cit., p. 60.

minerà l'esonero da responsabilità del danneggiante per lesioni, rinvenendosi in tale gesto l'assenza di slealtà finalizzata a ledere; per contro, l'assenza di una simile "compatibilità" o "funzionalità" denoterà, viceversa, una componente di slealtà sportiva sanzionabile, oltre che in ambito sportivo, anche da parte dell'ordinamento statale, trattandosi di lesioni, seppur cagionate nel perseguimento della finalità di prevalere nella gara, purtuttavia generate dal disinteresse totale nei riguardi dell'incolumità dell'avversario. Ove poi il perseguimento della finalità sportiva sia del tutto assente, come in presenza di lesioni determinate da condotte violente totalmente avulse dalla dinamica agonistica, la carica di slealtà sarà tale da configurare, oltre all'illecito civile sanzionabile con la condanna al risarcimento del danno in violazione del generale principio del *neminem laedere*, anche l'illecito penale di natura dolosa, da sanzionarsi con la condanna ad una pena più severa, così come rigorosa sarà la sanzione applicata in ambito sportivo.⁶⁰

Ferma l'importanza, a prescindere della formale osservanza delle singole regole di gioco, del generale principio del *neminem laedere* nell'ambito degli sport a contatto necessario ed eventuale, si osserva come tale principio assuma un'importanza ancora maggiore ove il contesto delle lesioni siano inferte non in gara, ma nel corso di un'esibizione o di un allenamento; come infatti è stato affermato, "*nel caso di attività sportiva esplicantesi in esibizione-allenamento, i contendenti debbono usare particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatta modalità di pratica sportiva, caratterizzata da una minore carica agonistica [...] con specifico riferimento alla capacità ed esperienza dell'avversario*",⁶¹ che potrebbe anche essere meno capace ed esperto.⁶²

Tale impostazione risulta chiaramente applicabile nelle partite "amichevoli", quindi al di fuori di un contesto istituzionale: ha affermato infatti la Suprema Corte, in una pronuncia non recentissima, che "*in contesti non ufficiali, il parametro valutativo della responsabilità per le lesioni riportate da uno dei contendenti è costituito dalle regole di comune prudenza*".⁶³

Tuttavia, il rispetto del principio del *neminem laedere* viene in rilievo anche per quegli sport nei quali il contatto con gli avversari – anche solo eventuale – non è contemplato, ma la cui pratica, per le peculiari modalità di svolgimento, può rappresentare fonte di concreto pericolo per l'incolumità di altri partecipanti o di terzi.

⁶⁰ Sul punto, per tutti, G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, cit., pp. 65-66.

⁶¹ Cass. pen., 12 novembre 1999, n. 2765, cit., in relazione ad una esibizione-allenamento di karatè.

⁶² App. Milano, sez. pen., 14 ottobre 1960, in *Riv. dir. sport.*, 1961, p. 203, con nota di ROSI CAPPELLANI, in relazione ad un allenamento di boxe fra pugili di diversa categoria ed esperienza.

⁶³ Cass., 22 ottobre 2004, n. 20597, in *Danno e resp.*, 2005, p. 509, con nota di CONTI, in relazione ad una contesa amichevole di braccio di ferro: nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal soggetto che aveva riportato lesioni ad un braccio, essendo stato accertato che le lesioni erano state cagionate dall'azione sul braccio delle forze muscolari contrapposte, la cui applicazione costituisce ineluttabile caratteristica di quel tipo di contesa sportiva, svoltasi correttamente secondo quanto accertato dai giudici di merito.

La necessità del rispetto, non solo del regolamento di gara, ma anche delle regole di diligenza, prudenza e perizia, è stata più volte affermata in relazione alla pratica di sport motoristici, chiarendosi peraltro come il parametro di riferimento non possa essere il guidatore medio, bensì il pilota medio, dotato di capacità ed abilità di guida superiori rispetto all'uomo comune; ciò, tenuto tuttavia conto che a fondamento di questi sport vi sono sempre l'audacia e la grinta finalizzate alla vittoria della competizione, che possono in qualche modo giustificare condotte di gara al limite dell'imprudenza.⁶⁴

Infine, anche in uno sport a contatto proibito e non rientrante nel novero degli sport pericolosi come l'atletica, il necessario rispetto delle regole tecniche della propria specialità, delle generali regole di prudenza nonché del generale principio del *neminem laedere*, dovrà affermarsi ove il danno venga provocato in occasione di discipline sportive la cui pratica richieda l'utilizzo di strumenti da lanciare, potenzialmente idonei a ledere l'altrui incolumità fisica, come il peso, il giavellotto e il martello.

Il principio del *neminem laedere* sarà a maggior ragione da invocarsi quando le lesioni vengano inferte, non ad atleti avversari, ma a terzi estranei all'attività sportiva,⁶⁵ per i quali non vale infatti il principio dell'accettazione del rischio.

Gli ambiti di operatività della scriminante sportiva, nelle diverse ipotesi di danno cagionato dall'atleta all'avversario, possono così riepilogarsi secondo la schematizzazione che segue:

a) danno cagionato nel formale rispetto delle regole tecniche (o di gara), senza intenzionalità lesiva, né attraverso una condotta eccessivamente sproporzionata rispetto al perseguimento dell'obiettivo di vincere: l'atleta non incorrerà in alcuna responsabilità;

b) danno cagionato nel formale rispetto delle regole tecniche (o di gara), con intenzionalità lesiva, ovvero attraverso una condotta eccessivamente sproporzionata o comunque non strettamente funzionale al contesto di gioco: in tal caso, la presenza del dolo o della colpa grave determinerà la responsabilità penale e/o civile, che, come argomentato in precedenza, non può considerarsi esclusa dal semplice rispetto delle regole;

c) danno cagionato in violazione delle regole tecniche (o di gara), senza intenzionalità lesiva: in tal caso, negli sport a violenza necessaria e negli sport motoristici, si configurerà la colpa grave e la conseguente responsabilità penale e/o civile; negli altri sport occorrerà altresì valutare se la condotta dell'atleta configuri la colpa grave ovvero lieve, con riferimento al criterio del "nesso funzionale" fra l'azione di gioco e la lesione arrecata, la cui accertata presenza evidenzierà la colpa "lieve" dell'atleta "scagionandolo" sul piano dell'ordinamento generale; a tal fine, sarà altresì verosi-

⁶⁴ In termini generali, cfr. la già richiamata Cass. pen., 9 ottobre 1950, cit.: "le finalità agonistiche [...] possono alterare i normali confini della negligenza, o imprudenza o imperizia [...] entro i quali è compreso lo schema della colpa [...] restringendoli od ampliandoli".

⁶⁵ A. FIGONE, *La responsabilità sportiva*, in G. ALPA, M. BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, III, Torino, UTET, 1987, p. 371.

milmente rilevante la considerazione della gravità del danno cagionato in rapporto al particolare sport;

d) danno cagionato, infine, con riferimento a contesti sportivi dai quali ci si attende una ridotta carica agonistica (ad es. gare fra dilettanti o fra minori oppure attività di allenamento): in tali ipotesi la giurisprudenza tende a considerare ridotta, quando non addirittura nulla, la soglia di rischio sportivo “consentito”, e a considerare, di contro, gravemente colposa la condotta lesiva che oltrepassi tale soglia. Non si potrà del resto pretendere il rigoroso rispetto delle regole tecniche vigenti per l'attività sportiva di riferimento ma certamente l'osservanza delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia, di cui all'art. 2043 c.c., assumerà un ruolo fondamentale ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Si può pertanto affermare come, in ambito sportivo, il giudizio sulla antigiuridicità di un fatto lesivo risulti strettamente connesso all'accertamento della sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, quest'ultima consistente, talora, con riferimento agli sport ad elevatissimo rischio di gravi lesioni, nella stessa violazione delle capillari regole tecniche di natura preventiva, talaltra, in ambiti differenti, nella mancanza del necessario nesso funzionale fra l'azione di gioco ed il danno arrecato. Mancanza desumibile anche dalla entità concreta del richiamato danno in ragione della sua potenziale incompatibilità con quanto possa oggettivamente e ragionevolmente attendersi dal singolo sport di riferimento, dal relativo rischio specifico e, in linea generale, dalla “filosofia” sportiva governata sempre e comunque dal principio generale di *fair play*.⁶⁶ Verranno invece scusate unicamente le lesioni cagionate con colpa lieve, in quanto proporzionate all'azione di gioco.

⁶⁶ Per una applicazione del principio del livello di gravità del danno arrecato, agli effetti di ricostruire le aspettative dell'atleta in merito al rischio di lesioni intrinseco alla singola attività sportiva, e quindi dallo stesso accettato e conseguentemente da considerarsi “scusato” dall'ordinamento generale, si v. Cass. pen., 21 ottobre 2011, n. 7768, in *Dir. & giust.*, 2012, 28 febbraio.